

Controcorrente: riconciliazione come inclusione sociale

Il valore aggiunto della giustizia

Genova, 29 novembre 2007

L'incontro, promosso dalla Conferenza Regionale Volontariato Giustizia Liguria, in collaborazione con il Casg (Coordinamento Assistenti Sociali Giustizia) e con la Fondazione Auxilium della Caritas, si è svolto a Genova il 29.11.2007.

La presentazione del libro: "Riparazione e giustizia riparativa" e del progetto Tsedaqah è stata l'occasione per aprire una riflessione e un dibattito sul tema molto attuale della giustizia riparativa. Dopo le relazioni di Anna Grosso, presidente Crvgl, di Daniela Verrina, Magistrato di Sorveglianza a Genova e di Paolo Parodi, responsabile del progetto Tsedaqah dell'Auxilium, un vivace e partecipato dibattito ha approfondito il tema offrendo interessanti spunti di riflessione.

Sono intervenuti nel dibattito: Santina Spanò (Uepe Genova), Lino Monteverde (magistrato, già Presidente Tribunale di Sorveglianza di Genova), Milò Bertolotto (assessore con delega carceri della Provincia Genova), Patrizia Trecci (Casg), Marco Cafiero, Guiglia, Caruso (avvocati penalisti), Paolo Pezzana (Fondazione Auxilium), Sergio Rastello (Ues - Unione Evangelica Solidarietà).

Relazioni del convegno e presentazione del libro

- *Giustizia riparativa: facciamo il punto*, di Anna Grosso
- *Il punto di vista di un magistrato di Sorveglianza*, di Daniela Verrina
- *Il progetto Tsedaqah*, di Paolo Parodi
- *Riparazione e giustizia riparativa: il servizio sociale nel sistema penale e penitenziario*, a cura di Patrizia Trecci e Marco Cafiero, 2007, ed. Franco Angeli

Giustizia riparativa: facciamo il punto, di Anna Grosso

Come Crvgl siamo particolarmente lieti di presentare questo incontro sulla giustizia riparativa. Infatti fra le *mission* della Conferenza vi è proprio l'attenzione alle tematiche della giustizia, il confronto delle esperienze portate avanti da associazioni e operatori impegnati in campo penale. E il tema "giustizia riparativa" è quanto mai attuale. Oggi la GR sembra essere la nuova frontiera verso cui si sta muovendo la riflessione giuridica internazionale e l'attenzione degli operatori. Come in passato il concetto di giustizia puramente retributiva si è gradualmente evoluto in una giustizia che fosse anche rieducativa, così oggi ci si sta muovendo verso una visione in cui, accanto alla retribuzione e alla rieducazione, trovi spazio anche la riparazione, ovviamente intesa nella sua accezione più ampia, e non come semplice risarcimento del danno, ma come guarigione del *vulnus* sociale che il comportamento anti-giuridico ha provocato sul reo sulla vittima e sul tessuto sociale. Per questo nel titolo di questo convegno abbiamo definito la GR come *Il valore aggiunto della giustizia*.

Ma se oggi il terreno della giustizia riparativa è ricco di stimoli e di proposte, è difficile, allo stato attuale, rintracciare una teoria organica di riferimento. Se l'idea di fondo comune è favorire l'inclusione e la riconciliazione sociale, le risposte hanno accentuazioni e sfumature diverse.

Ho scelto dal volume che vi è presentato oggi tre definizioni di GR: la prima. (L. Eusebi) mette al centro la persona del reo e privilegia il modello *riabilitativo*:

La riparazione si sostanzia in un'attività dell'autore di reato a favore del bene leso, la quale attesti credibilmente, rispetto alle sue possibilità concrete, il riconoscimento della condotta anti-giuridica tenuta in precedenza come un abuso, e la disponibilità per l'avvenire a rispettare quel bene. Qui

l'obiettivo prioritario è la rieducazione del reo, che si esprime nella presa di coscienza e nel cambiamento di attitudine rispetto alla norma violata.

Un'altra definizione (Racc. 19 1999 del Consiglio d'Europa e la Dichiarazione di Vienna ONU del 2000) mette al centro il risanamento del patto di convivenza sociale. La GR è *il procedimento in cui la vittima e il reo, e se appropriato ogni altro individuo o membro della comunità lesi da un reato, partecipano assieme attivamente e consensualmente alla soluzione delle questioni sorte dall'illecito penale, generalmente con l'aiuto di un terzo indipendente (il mediatore)*. Qui l'obiettivo è la risoluzione del conflitto tra vittima, reo e comunità. e viene introdotta la mediazione penale come strumento attraverso il quale giungere alla riconciliazione.

Una terza definizione (J. Morineau) mette al centro la vittima del reato. finora situata ai margini della vicenda processuale, *che viene riconosciuta come persona che prova sentimenti rispetto all'evento, i quali necessitano di essere esplicitati e rielaborati attraverso un processo di riconoscimento reciproco*. In questo contesto il reato non è visto come un atto isolato, bensì come una vicenda relazionale che nasconde una molteplicità di situazioni e di stati emotivi che non trovano risposta nella sentenza, e l'obiettivo è la risposta al bisogno di giustizia della vittima, che spesso non trova soddisfazione nella pena inflitta, né nel risarcimento economico. Qui la funzione della mediazione penale diventa fondamentale.

Dopo questa premessa sul significato, o meglio sulla ricchezza di significati, della GR. possiamo chiederci: Che spazio trova nel nostro ordinamento? E la constatazione è: poco. Attualmente, nonostante una serie di studi e sperimentazioni in corso, l'ordinamento italiano non ha ancora recepito pienamente la sfida della GR. Vi sono comunque alcune disposizioni che tentano di andare in quella direzione, anche se non ne colgono tutti gli aspetti.

OP 47, c7: *Nelle prescrizioni dell'affidamento in prova, deve stabilirsi che l'affidato si adoperi, per quanto possibile, in favore della vittima del suo reato ...*"

R.E. 27: c1.; *(in fase trattamentale) viene espletata, con il condannato, una riflessione sulle condotte anti giuridiche poste in essere, sulle motivazioni e sulle conseguenze negative delle stesse, e sulle possibili azioni di riparazione delle conseguenze del reato, incluso il risarcimento dovuto alla persona offesa.(anche 1, c2; nella fase trattamentale in carcere; 118 c8, nell'es. pen. esterna)*

Queste disposizioni, che nella pratica vengono prevalentemente intese come riparazione (materiale o simbolica) delle conseguenze del reato, presentano diverse criticità quando si tratta di applicarle nel concreto. Dopo di me interverranno le figure professionali deputate ad applicarle - magistrati di sorveglianza, UEPE - e avranno occasione di soffermarsi sui problemi che incontrano. Io mi limiterò a sollevare brevemente alcuni interrogativi:

il forte accento sull'attività riparativa (*adoperarsi in favore della vittima del reato... azioni di riparazione delle conseguenze del reato incluso il risarcimento...*) non significa forse caricare la misura alternativa. di un'ulteriore afflittività, non prevista dalla sentenza, quasi a voler giustificare una m.a. sentita dall'opinione pubblica come un vuoto di pena, un'ammnistia mascherata?

nella pratica, l'attività riparativa viene spesso interpretata come risarcimento, o come lavoro di volontariato per la comunità. Entrambe le cose dovrebbero essere il segno esterno di un percorso interiore: lo sono veramente, o sono strumentali all'ottenimento della m.a.? E per molte persone che all'uscita dal carcere si mantengono con difficoltà, la prescrizione di investire soldi e ore di lavoro in attività di riparazione non rischia di tradursi in ostacolo al reinserimento?

l'attenzione alla vittima del reato: siamo proprio sicuri che la vittima abbia ancora voglia di essere coinvolta, magari dopo molti anni - dati i tempi lunghi dei processi - quando forse ha già rielaborato il fatto e non chiede che di rimuoverlo e dimenticarlo?

la mancanza di risorse: la mediazione penale dovrebbe svolgersi al di fuori dai luoghi istituzionali, e con l'intervento di figure professionali neutre, i mediatori: dove sono?

Questi ed altri interrogativi saranno ulteriormente affrontati: io vorrei accennare brevemente a due aree del processo penale italiano in cui la GR e la MP trovano maggiore spazio: la competenza penale del giudice di pace e il sistema penale minorile.

G.d.P. dove entra in gioco la tenuità del fatto, la funzione del G. che non solo prende atto di un'avvenuta conciliazione ma la sollecita, le condotte riparatorie o il "lavoro di pubblica utilità su richiesta dell'imputato" che sono causa di estinzione del reato.

Nel sistema penale min. dove, una volta accertata la responsabilità del minore, è prevista la "messa alla prova" (art. 28) che si regge in via esclusiva sulla responsabilità, sull'impegno e quindi sul consenso del ragazzo, e sostituisce alla pena da subire un cammino educativo individualizzato.

Ho menzionato questi due aspetti - giudice di pace e giustizia minorile - perché la proposta di riforma del codice penale della Commissione Pisapia, giacente in Parlamento, prevede di estendere alcune misure alla giustizia ordinaria: la messa alla prova (in alcuni casi), le pene non detentive ma con contenuto riparativo anche per gli adulti, L'obiettivo del giudice diventa il lavorare sulla parte precettiva della norma trasgredita, per motivare il comportamento legale con il consenso verso la norma più che con la minaccia della sanzione. Mi auguro che il Parlamento trovi presto il tempo di occuparsi di questa riforma: sarebbe un passo avanti significativo verso la GR (*la riforma CP sarà il tema del nostro prossimo incontro*)

Il ruolo del volontariato

Come portavoce del volontariato, sono lieta di dire che in questo quadro legislativo italiano ancora incerto, qualcosa si sta muovendo. Dal territorio, dalle associazioni di volontariato e del privato sociale, più libere di muoversi con creatività e innovazione, emergono sperimentazioni, iniziative che, anche senza inquadrarsi in un modello codificato di GR, vanno in quella direzione e ne colgono più pienamente i vari aspetti.

Penso ad es. al progetto dell'Auxilium, che vi sarà presentato dal dott. Parodi ; penso al bellissimo progetto di educazione alla legalità - e non solo - portato avanti dal Villaggio del Ragazzo di Chiavari, per citare due esempi vicino a noi. Ma basta visitare il sito di Ristretti Orizzonti per vedere che i progetti, le iniziative, le sperimentazioni in corso sono tante. Non ancora abbastanza, certo, per rispondere a tutti i bisogni, ma sono segnali indicatori, voci che gridano nel deserto: "*Un'altra giustizia è possibile*". E queste voci sono importanti, perché poco a poco creano una nuova sensibilità, una nuova visione di ciò che la giustizia penale dovrebbe - e potrebbe - essere. Come c'è voluto tempo perché si affermasse la visione di una giustizia che fosse non solo punitiva ma anche rieducativa, così oggi ci si sta muovendo verso il "valore aggiunto" della giustizia riparativa; spesso la norma segue, non precede, il consenso dell'opinione del territorio.

E infine vorrei parlarvi di un'esperienza significativa che si sta svolgendo a Padova e che mi piacerebbe molto poter attuare anche a Genova: l'incontro tra carcere e scuola. Mi sembra un bell'esempio di Mediazione Penale *sui generis*: incontrando i detenuti i giovani incominciano a vedere, al di là dell'immagine stereotipata, gli autori di reato come "persone e non reati che camminano"; i detenuti incontrano, se non la vittima stessa del loro reato, le vittime di reati simili al loro.

Vi leggo la testimonianza di un detenuto che mi ha colpito (R. Orizz. 4-2007) "*Circa venti giorni fa, durante un incontro, una studentessa dell'istituto Selvatico ha chiesto la parola e ha raccontato che una sera, rientrando a casa, si era trovata di fronte ad alcuni ladri. Ci ha spiegato che la casa rappresenta per lei il massimo dell'intimità, ma che da quel momento non si sente più sicura nemmeno nella sua abitazione, che la sua vita è stata sconvolta, violata: non ha più il coraggio di uscire la sera, tuttora vive nella paura di ritrovarsi di nuovo degli intrusi in casa, insomma odia tutti i delinquenti perché le hanno fatto perdere la serenità, la tranquillità di prima...*

Ebbene, nei giorni successivi noi, detenuti e volontari, abbiamo riflettuto su ciò che quella ragazza ci aveva raccontato. E molti di noi, apparentemente più "duri e insensibili" hanno dovuto per forza

ammettere di non aver mai pensato che un “semplice” furto, un reato tutto sommato “lieve”, potesse sconvolgere a tal punto la vita di una persona...

Lo stesso detenuto parla poi dell'incontro avvenuto in carcere con Olga D'Antona, la moglie del giuslavorista ucciso:

Non potrò mai dimenticare con quale forza ci ha raccontato la sua drammatica vicenda, e ogni volta che ci penso rivivo la stessa sensazione di sofferenza che ho provato allora. Trovarsi di fronte a quella donna che a un certo punto, rievocando alcuni particolari del dramma che l'ha colpita, si è commossa e a fatica ha frenato il pianto, ha sconvolto tutti noi, soprattutto quelli che sono in carcere per reati di sangue: in Olga d'Antona abbiamo rivisto un po' la madre o la sorella della nostra, di vittima.

e continua: *Sei anni di carcere duro non mi hanno mai fatto riflettere in modo così intenso e così critico come mi è successo quando ho sentito la voce tremante di quella studentessa ancora impaurita, oppure quando ho visto il dolore di Olga D'Antona per il marito ucciso.*

Ho voluto citare questa testimonianza perché esprime, secondo me, la più bella e la più sintetica definizione di GR: dietro al reato, imparare a vedere la persona.

La giustizia riparativa vista da un Magistrato di Sorveglianza, di Daniela Verrina

Ringrazio, in primo luogo, gli organizzatori di questo incontro e l'avv Cafiero in particolare per avere voluto e cercato la partecipazione attiva della Magistratura di sorveglianza alla presentazione di un'opera che tocca uno dei temi più delicati ed accesi di confronto fra gli “attori” dell'esecuzione penale esterna: quello, appunto, della riparazione come prescrizione e contenuto dell'esecuzione della pena in misura alternativa e, più specificamente, in affidamento in prova al servizio sociale nei confronti dei condannati adulti.

A questo tema mi attengo strettamente, pur ricordando che ben più esteso è il tema della mediazione penale e della giustizia riparativa di cui il volume tratta ampiamente, in primo luogo per non avventurarmi in territori estranei alla mia esperienza professionale e inoltre perché intorno all'interpretazione ed applicazione dell'art. 47 comma 7 O.P. da parte della Magistratura di sorveglianza ruotano molte incertezze e molti contrasti rispetto ai quali corre l'obbligo di cercare chiarezza e confronto dialettico, prima di tutto all'interno della stessa giurisprudenza di sorveglianza.

Stabilisce quella norma, dopo la modifica apportata nel 1986 dalla legge Gozzini, che “nel verbale (in cui sono redatte le prescrizioni connesse all'affidamento in prova al servizio sociale, ndr) deve anche stabilirsi che l'affidato si adoperi in quanto possibile in favore della vittima del suo reato ed adempia puntualmente agli obblighi di assistenza familiare”: insieme al mantenimento dei rapporti col Servizio sociale questa prescrizione “solidaristica” esaurisce i contenuti “positivi” e non meramente limitativi o interdittivi della misura (relativi alla dimora, alla libertà di locomozione e così via).

L'obbligatorietà di questo impegno riparatorio (mai messo in dubbio dalla giurisprudenza di legittimità: vedi, per tutte, Cass., 407/2002), pur mitigata dalla subordinazione dell'impegno stesso a “quanto possibile”, ha posto alla ribalta una prescrizione che, già prevista in termini di facoltatività, non era mai veramente “decollata” come contenuto della misura alternativa e ha posto problemi di inquadramento teorico e di applicazione pratica di grande rilievo.

Quello principale, che in una certa misura li assorbe tutti, attiene alla funzione che tale prescrizione assolve nel contesto della misura.

Fino a quando la prescrizione riparatoria era facoltativa la si poteva certamente leggere come uno dei possibili strumenti di perseguimento del fine principe dell'affidamento in prova, ovverosia la rieducazione: in casi concreti, nei quali l'esistenza di una relazione personale fra vittima e reo o altre particolari circostanze lo facessero apparire opportuno, al condannato poteva chiedersi di effettuare un percorso di reinserimento contraddistinto anche da un'attività riparatoria nei confronti della parte offesa, siccome efficace sotto il profilo risocializzativo.

Ma nel momento in cui la sua previsione diventa un dovere giuridico - per quanto "elastico" e finanche eludibile in caso di (oggettivo o soggettiva) impossibilità per il reo di adempiervi - cade quella discrezionalità che in precedenza ne faceva una delle possibili scelte nell'ambito di un progetto di recupero; il che sembra mettere in crisi la finalità rieducativa della prescrizione, a meno che non si ipotizzi, in capo al legislatore, una presunzione assoluta di efficacia rieducativa dell'impegno riparatorio.

Non sarebbe certo l'unico caso in cui le norme penali accomunano rieducazione e impegno del reo nell'eliminazione delle conseguenze dannose del reato in un giudizio aprioristico di valore che esige il secondo quale manifestazione necessaria della prima. È proprio in quest'ottica che la Corte Costituzionale ha "salvato" la costituzionalità dell'art.176 c.p. rispetto all'art.27 Cost, affermando cioè che quella norma, nell'esigere quale condizione per l'accesso alla liberazione condizionale l'adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato (o, in sua vece, l'interessamento per la persona offesa e l'effettuazione di tentativi di riparazione del danno), correttamente assegnerebbe all'atteggiamento assunto verso la vittima un peso particolarmente significativo nella verifica dei risultati del percorso rieducativo (cfr Corte Cost., 17/5/2001, n.138).

È vero che, parlando dei presupposti della liberazione condizionale si parla di un ravvedimento che deve essere già stato conseguito e non di un percorso in fieri; ma non mi sentirei di escludere che il legislatore del 1986 possa aver voluto additare come obiettivo necessario di un percorso di risocializzazione quello che la Corte costituzionale ha inteso come risultato obbligato di una rieducazione già compiuta.

Quanto, invece, a una possibile interpretazione finalistica della norma in termini di recupero di afflittività, non mi sembra che vi sia spazio alcuno in tal senso nel contesto della legge e della norma in esame e mi sento sinceramente di escludere che la Magistratura di sorveglianza abbia mai inteso far propria una simile lettura, al di là delle incomprensioni che vi possono essere state nell'ambito di una più ampia rilettura del nostro ruolo e di quello delle misure alternative e al di là del fraintendimento delle intenzioni sottese a prescrizioni riparatorie forse inadeguate rispetto al caso concreto, probabilmente un po' draconiane, certamente condizionate dalla mancanza di strumenti conoscitivi che consentissero di modellare la prescrizione stessa sulle effettiva possibilità e capacità del condannato, ma non dettate con l'intenzione di infliggere un quid pluris di afflizione. Se, invece, per "afflizione suppletiva" si intende la "sofferenza" intrinseca all'impegno che la riparazione di per sé richiede - sofferenza che esiste anche quando la riparazione sia adeguata alle possibilità, alle risorse e alla stessa capacità di comprensione e di adesione del reo rispetto al progetto riparatorio - mi si lasci dire che essa non diverge né dalla "sofferenza" imposta al reo con la richiesta di adesione ad un progetto di ricostruzione personale e sociale a volte assai doloroso ed impegnativo né al sacrificio connesso a prescrizioni limitative dettate con finalità di prevenzione speciale, e come questi essa va accettata e fatta accettare quale conseguenza accessoria di prescrizioni la cui finalità (riparatoria, rieducativa o specialpreventiva che sia) giustifica il sacrificio imposto al condannato, senza per questo che quel sacrificio assuma di per sé una funzione retributiva.

Messa in dubbio la finalità rieducativa, escluso il fine retributivo, resta una terza possibile interpretazione finalistica dell'art.47 comm 4 o.p.: quella puramente riparatoria.

Le critiche che vengono mosse a questa lettura della norma sono, a mio giudizio, suddivisibili in due categorie: censure teoriche, basate sul concetto di giustizia riparativa che emerge da fonti definitorie sopranazionali recepite nei risultati della Commissione di studio sulla "Mediazione penale e giustizia riparativa" istituita nel 2002 dal Capo Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, e obiezioni pratiche, fondate sui vizi e le carenze che hanno spesso caratterizzato la concreta applicazione della prescrizione riparatoria nella prassi dei Tribunale di sorveglianza.

Sotto il primo punto di vista si evidenzia l'inconciliabilità di una "prescrizione" riparatoria, imposta con provvedimento dell'Autorità giudiziaria, rispetto alla volontarietà e consensualità che, secondo quelle definizioni, dovrebbe caratterizzare ogni intervento di giustizia riparativa prima di tutto dal punto di vista del reo. Lungi da me il mettere in discussione tale postulato, frutto di studi e approfondimenti rispetto ai quali le mie magre conoscenze mi impongono un doveroso silenzio, mi

limite ad osservare che, a fronte di un dato normativo inequivoco, come quello dell'art.47 comma 7 o.p., la critica non può che essere "girata" al legislatore.

In qualità di interprete posso solo dare una lettura della norma costituzionalmente orientata e in questo senso trovo due soli limiti, il rispetto dei quali può e deve essere garantito attraverso una corretta interpretazione e applicazione del confine rappresentato dalla "possibilità" della condotta riparatoria: dal punto di vista del reo il rispetto della finalità rieducativa della pena, rispetto alla quale la prescrizione riparatoria deve cedere il passo tutte le volte in cui possa tradursi in un concreto ostacolo al reinserimento sociale (come ampiamente affermato dalla giurisprudenza sia di sorveglianza sia di Cassazione sull'impossibilità dell'adempimento delle obbligazioni civili in materia di liberazione condizionale e in materia di riabilitazione: mi sia permesso richiamare sul punto un precedente del Tribunale di sorveglianza di Genova ovverosia l'ordinanza 29/5/2001); dal punto di vista della persona offesa il limite del rispetto della libertà personale di accettare o meno l'offerta riparatoria e di venire contattata con modalità corrette e possibilmente "professionali". Personalmente non reputo di poter assumere a valore assoluto un presunto interesse della vittima del reato a non venire nemmeno interpellata e richiesta di esprimere tale accettazione, non solo e non tanto perché non trovo un fondamento costituzionale o comunque giuridico di tale interesse ma soprattutto perché non mi sento di trascurare la possibilità di una percezione positiva di questa esperienza da parte della vittima del reato, in ciò confortata dai casi - pochi o tanti che siano - di accettazione o finanche di "perdono"(magari manifestato in uno con la rinuncia a qualsiasi pretesa) da parti offese appagate da un'offerta riparatoria che, in qualche modo, esse vivono come pacificante rispetto al conflitto aperto dal reato.

Venendo alle critiche mosse all'applicazione talora data alla norma da parte dei Tribunali sorveglianza, esse si appuntano, in primo luogo, sulla "monetizzazione" dell'impegno riparatorio, muovendo dall'assunto che la riparazione non possa coincidere con il mero risarcimento e non vada confusa con le restituzioni e il risarcimento del danno civilisticamente dovuti. Condivisibile nella misura in cui tende ad ampliare il concetto di riparazione al di là del mero ristoro del danno provocato dal reato sino ad includere la ricucitura dello strappo inferto dal reato al patto sociale in un auspicabilissimo processo di responsabilizzazione del reo, questa affermazione non mi soddisfa laddove sembra voler mettere il risarcimento del danno "fuori" del concetto di riparazione, quasi che l'esistenza di norme che assicurano alla parte offesa il diritto ad agire in giudizio per il ristoro delle conseguenze dannose del reato (con tutte le difficoltà, i costi e le conseguenti rinunce che quel diritto conosce) confinasse una volta per tutte nella sfera delle obbligazioni civilistiche quelli che sono i danni più diretti ed immediati del fatto di reato e gli negasse cittadinanza alcuna nell'ambito dei processi di giustizia riparativa. Mi sembra corretto ricordare che l'art.27 DPR 230/2000 include il risarcimento dovuto alla persona offesa tra le possibili azioni di riparazione delle conseguenze del reato sulle quali il condannato deve essere sollecitato a riflettere nell'ambito dell'osservazione della personalità e non credo di essere autoreferenziale nel ricordare che la Corte di Cassazione ha riconosciuto come legittime le prescrizioni impositive del versamento di una somma a titolo risarcitorio in favore della persona offesa (giustamente censurando quelle prescrizioni solo nella parte in cui pretendevano di anticipare una valutazione negativa dell'esito della prova per il caso di inadempimento).

Nemmeno ritengo di dover escludere che una simile prescrizione possa essere adottata anche fuori dai casi nei quali vi sia stata una condanna al risarcimento del danno da parte del giudice della cognizione e ciò sia per le ragioni sopra esposte, sia perché nulla impedisce al Tribunale (o al Magistrato) di sorveglianza di valutare sommariamente (e prudenzialmente) l'entità del danno liquidabile in base al valore del bene leso e ai criteri di liquidazione correnti presso i Tribunali civili sia, infine, perché in altro settore di competenza della Magistratura di sorveglianza - quello delle riabilitazioni - la giurisprudenza di Cassazione pacificamente esclude che la mancanza di una condanna o di una richiesta della persona offesa abbia efficacia liberatoria rispetto al richiesto adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato (cfr., da ultimo, Cass., 35714/2006 e 46933/2004)

Diverso è il problema della corretta valutazione di compatibilità e commisurazione dell'obbligazione risarcitoria che si impone con le effettive possibilità economiche del reo e con i

suoi oneri sociali e familiari: sotto questo punto di vista - che riporta in gioco il tema della necessaria soccombenza della prescrizione riparatoria rispetto al fine risocializzativo - è possibile che la Magistratura di sorveglianza debba fare ammenda di errori dovuti a superficialità ma anche a carenza di dati informativi, non forniti e non richiesti in sede di indagine socio-familiare. Errori, peraltro, rimediabili - e spesso, mi auguro, rimediati - in corso di svolgimento della prova sollecitando al Magistrato di sorveglianza le opportune modifiche delle prescrizioni dettate, forse un po' "al buio", da parte del Tribunale. Sotto questo punto di vista merita sicuramente una riflessione più approfondita da parte nostra il suggerimento implicito in alcune decisioni della Corte di Cassazione che hanno sottolineato la legittimità di una formulazione generica della prescrizione riparatoria da parte del Tribunale di sorveglianza, che demandi (e preciserei "purché" demandi) al Magistrato di sorveglianza - che dovrà, a questo fine, avvalersi dell'approfondimento della conoscenza del soggetto e delle sue personali condizioni da parte dell'Uepe - la successiva, necessaria specificazione (cfr. Cass., 23/11/2001, 407).

E a questa riflessione non potrebbe rimanere estranea anche la valutazione dell'opportunità di escludere la "possibilità" di una ragionata imposizione di un impegno risarcitorio o più latamente riparatorio nei casi di affidamenti troppo brevi per consentire un'adeguata determinazione e gestione dell'impegno riparatorio stesso. Perché su un punto direi che Magistrati e operatori possono trovarsi concordi: che, a prescindere dall'inquadramento teorico e finalistico delle norme, è imperativo ricercare ed operare per la massima convergenza possibile fra riparazione e rieducazione e per questo è necessario che gli operatori siano messi nelle condizioni - di preparazione, di mezzi e procedurali - più idonee a consentire la predisposizione di un progetto riparativo equo e proporzionato nell'ambito di un percorso di responsabilizzazione del condannato; questo anche nell'ambito di un raccordo e di un'intesa con la Magistratura di sorveglianza, sia generale che mirata sul singolo caso. Credo che in questo senso sia necessario lavorare tutti per il futuro.

"Il progetto Tsedaqah" , di Paolo Parodi

La Caritas di Genova e La Fondazione Auxilium, ormai da qualche anno, ha avviato una riflessione sul tema del carcere e della pena in genere. Nel 2004, hanno deciso, di avviare un progetto in questo settore. Il progetto porta un nome evocativo: "Tsedaqah" , è termine col quale nella lingua ebraica si intende giustizia.

La Tsedaqah, inserita nel contesto biblico, designa la giustizia misericordiosa di Dio Padre, una relazione d'amore che rifiuta la vendetta e la retribuzione ed è capace di guardare oltre la colpa, per offrire, nella pace, riconciliazione e perdono al colpevole ed alla società.

A partire da questi pensieri, un gruppo di amici, volontari nella Fondazione Auxilium e provenienti da settori eterogenei, ha cominciato a interrogarsi e a riflettere in tema di riconciliazione, risocializzazione, giustizia riparativa, mediazione penale, ognuno con la propria visione delle cose. A volte anche con un pizzico di cinico realismo, perché eravamo e siamo consapevoli di far parte di una ristretta minoranza rispetto a una stragrande maggioranza di cittadini che invoca sempre più soluzioni di stampo retributivo.

Ricordo che in vari ambienti è stato necessaria una spiegazione sul perché dei giovani tra i 20 e i 30 anni preferissero trascorrere le proprie serate a parlare di questi argomenti, anziché dedicarsi ad attività più "ludiche".

Ritengo oggi che il motivo delle nostre serate, *autenticamente* alternative rispetto alla media dei nostri coetanei, stava nell'esserci accorti di aver rifiutato fino ad allora una riflessione e un diritto di parola che ci appartiene e che appartiene a tutti i cittadini: la riflessione e il dibattito sulla pena.

Da qui è nata l'ipotesi, alquanto spettrale, che, l'aver delegato il dibattito sulla pena alle comunità di esperti, abbia da un lato favorito la nascita di raffinate teorie improntate alla risocializzazione del condannato, d'altro canto però ha lasciato alla coscienza civile soltanto la ricerca del mero soddisfacimento del bisogno primordiale della vendetta.

All'interno della Crvgl più volte abbiamo avuto esperienze sconfortanti quando, nell'alveo della giustizia riparativa, abbiamo sottoposto ai rappresentanti politici nuove soluzioni finalizzate alla promozione dell'umanità del condannato, perché questi, pur apprezzando i nostri suggerimenti,

sottolineavano la difficoltà nel far passare iniziative a favore dei detenuti in un clima di crescente desiderio di repressione del crimine attraverso l'inasprimento delle pene.

Il dibattito sulla penalità ha consentito a tutti noi di guardare e riconoscere il lato umano di ogni attore coinvolto, anche l'imputato o il colpevole, uscendo da ogni retorica sulla sicurezza e superando quelle visioni ristrette che innescano dinamiche sociali espulsive e che si risolvono in maniera esemplare attraverso la detenzione carceraria.

A seguito della nostra esperienza ci proponiamo ora di promuovere nel territorio della Diocesi di Genova, una cultura della legalità intesa come forma di riconciliazione nella giustizia e nella solidarietà del conflitto tra persona e società.

Lo strumento che si è pensato rappresenta, in termini Caritas, un'Opera Segno, che non solo si propone di essere nuovo strumento per i soggetti che oggi operano nel campo della penalità, ma che è anche testimonianza sul territorio e occasione per mantenere vivo il dibattito nella comunità. Vuole essere cioè un tipo di intervento non solo assistenziale ma anche promozionale.

Nella Carta pastorale della Caritas Italiana viene proposto il concetto in modo talmente calzante rispetto alle nostre riflessioni che vale la pena riportarlo così come in essa enunciato:

è un'azione "che tende a far diventare le persone di cui ci si prende cura soggetti della propria liberazione, che ricerca le cause dei problemi, che coinvolge le strutture pubbliche e chiama in causa politici, enti locali, forze sociali;

- un'azione, infine, che, attraverso la cura diretta degli ultimi, riesca davvero a sviluppare la funzione pedagogica, coinvolgendo sempre nuove persone nel servizio, superando mentalità e stili di vita utilitaristici, aprendo comunità, gruppi e famiglie a gesti di condivisione e accoglienza..."

L'allestimento di un appartamento dove inserire persone in misura alternativa vuole essere al contempo l'elemento tangibile della stessa opera segno e il luogo dove essa svolge la propria azione.

La proposta del nostro intervento è fondata anche da studi che partono dall'analisi di quella marginalità estrema che deriva da una "riconciliazione tradita"¹ tra il condannato e la società, e mira a risollevare "l'ultimo" da quel impatto devastante che hanno i problemi di tipo giudiziario sulle dinamiche di impoverimento.

Sappiamo infatti che la punizione non si risolve unicamente nella espiazione della condanna inflitta dall'organo giudiziario, ma riveste molteplici aspetti, prevalentemente sociali, come la perdita del lavoro, il rifiuto degli affetti familiari, la difficoltà di essere riaccolto dalla comunità, il drastico declassamento sociale, i gravi rischi educativi per la prole, la proscrizione pseudo razziale dell'intera famiglia nell'ambiente in cui vive, ecc.

Così ci siamo resi conto che la marginalità del prigioniero si caratterizza per fattori coincidenti con quegli ambiti d'intervento all'interno dei quali opera la Fondazione Auxilium e gli attori istituzionali e del privato sociale e che meritano di essere estesi in modo non settoriale.

È da qui che pare opportuno aprire una valutazione su come "l'ultimo", nella veste del prigioniero, possa essere considerato un portatore di bisogni multidimensionali, ai quali siamo chiamati a rispondere attraverso un sistema operativo integrato ed efficace tra tutti i soggetti, istituzionali e privati, che operano nell'area metropolitana genovese nell'ambito della reinclusione sociale delle persone sottoposte ad esecuzione penale.

In quest'ottica il progetto prevede di valorizzare le risorse già attive ed esistenti e di attivarne di innovative, in modo da allestire una rete coesa in grado di affiancare la persona che si rivolga al sistema, insieme all'eventuale famiglia, con una relazione di aiuto progettuale e personalizzata.

Nell'intraprendere percorsi di reinclusione sociale efficaci con persone in stato di marginalità, è necessario considerare congiuntamente e in un'ottica sistemica i vari fattori di disagio, occorre cioè considerare la persona all'interno del contesto in cui essa è inserita: la famiglia, le reti primarie, la comunità locale, ecc. e allestire forme di sostegno ed accompagnamento che favoriscano

l'assunzione di responsabilità da parte del soggetto e del suo ambiente e ne permettano l'attivazione effettiva

È così maturata l'idea di favorire percorsi di reinserimento che si ispirino ai principi della giustizia riparativa.

Questo modello di giustizia che da alcuni anni si è affacciato nel dibattito sul crimine e sulla pena, è un modello in base al quale l'obiettivo dei sistemi di giustizia dovrebbe essere quello di permettere, ove possibile, una ricomposizione del legame tra reo e vittima e tra reo e società attraverso percorsi di responsabilizzazione del reo e di ravvicinamento tra autore e vittima del reato.

L'offerta gratuita, per periodi transitori e concordati, di un appartamento nel quale inserire persone sottoposte a misura alternativa, ci consente di creare un ambiente "domestico" nel quale allestire laboratori di giustizia riparativa.

Il progetto, attraverso l'ausilio di professionisti, cioè psicologi, educatori, mediatori ecc, si prefigge di accompagnare il condannato lungo un percorso di inserimento che contempla sia l'aspetto soggettivo che quello sociale.

L'aspetto **sogettivo** si incardina in una presa di coscienza del valore del bene tutelato dalla legge, del riconoscimento della condotta anti-giuridica tenuta in precedenza e nella disponibilità a rispettare quel bene in futuro.

L'aspetto **sociale** si realizza in azioni credibili e concrete di riparazione del danno, non necessariamente solo attraverso il risarcimento, ma piuttosto mettendo in atto pratiche di mediazione penale e volte alla facilitazione di incontri tra il reo e il tessuto sociale di provenienza che gettino i presupposti per un successivo ed effettivo reinserimento sociale.

Per facilitare il percorso di reinserimento è quindi necessario offrire alla persona ed alla sua famiglia anzitutto, una relazione d'aiuto significativa, nella quale trovare un confronto ed un supporto che favoriscano la ricostruzione dei suoi legami sociali e l'aiutino ad affrontare le inevitabili crisi.

Il contesto ambientale di una casa garantisce alla persona il supporto necessario alla soddisfazione dei bisogni primari come abitazione, cibo, igiene, abiti, salute, in modo tale da liberarla dal bisogno più urgente e permetterle di impiegare le proprie energie vitali nell'affrontare il lavoro e la ripresa di modalità relazionali adeguate con la società.

Inoltre, come descritto da Marco Cafiero e Patrizia Trecci, nel libro che oggi è stato presentato, alcune esperienze di giustizia riparativa già sperimentate in ambito carcerario hanno manifestato la difficoltà della coesistenza della giustizia riparativa con quella retributiva (pag 222 e pag. 182).

È risultato infatti che "il vissuto persecutorio derivante dalla sottoposizione alla pena non consente di elaborare a pieno uno spontaneo atteggiamento riparatorio", elemento essenziale di un sincero percorso di giustizia riparativa.

Sostituire all'ambiente carcerario una struttura che richiami il contesto familiare, gestita da educatori, potrebbe creare quelle condizioni di fiducia e di accoglienza per rinnovare il patto tra reo e società.

“Riparazione e giustizia riparativa: il servizio sociale nel sistema penale e penitenziario”, a cura di M. Cafiero e P. Trecci, 2007, Franco Angeli ed.

Questo volume continua la riflessione avviata dal coordinamento assistenti sociali della giustizia (Casg) sul tema giustizia e servizio sociale, approfondendo il tema della riparazione nel settore penale e penitenziario.

Il termine "giustizia riparativa" si presta a una pluralità di definizioni che spesso vengono usate come sinonimi. Riparazione è però un concetto che non può e non deve essere approssimativo. Deve essere chiaro se si orienta all'evoluzione della pena o a una nuova forma di afflittività, trasformando tutto in punizione e "monetizzando" le modalità di espiazione della condanna.

Appare indubbiamente positivo lo scambio tra il settore adulti e il settore minorile, forte di una decennale esperienza in merito. Emergono tuttavia punti critici evidenziati da entrambi i settori, che

mostrano il rischio dell'artificialità della riparazione se non contestualizzata, non elaborata e, soprattutto, non decisa volontariamente.

Il testo non presenta solamente uno studio teorico sull'argomento, ma un approfondimento che vuole analizzare le criticità riscontrate da diversi professionisti (assistenti sociali, ricercatori, magistrati...) nello svolgimento della loro attività. Esso costituisce quindi un utile strumento di aggiornamento, uno stimolo valido e, nel contempo, una base di dibattito; si rivolge a professionisti che si occupano di esecuzione penale e giustizia nei diversi contesti istituzionali, a docenti e studenti dei corsi universitari finalizzati alla preparazione anche specialistica in tale settore, a responsabili di formazione permanente degli operatori.

Patrizia Trecci è assistente sociale presso l'Uepe di Genova, Savona, Imperia e vive segretaria nazionale del CASG.

Marco Cafiero è avvocato penalista con specializzazione in criminologia clinica.